



COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE.**

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale di Istrana, al fine di assolvere i propri compiti nel campo dell'economia e delle attività produttive, si avvale della collaborazione di una apposita commissione comunale denominata "Commissione Comunale per le Attività Produttive".

Articolo 2

La commissione comunale in oggetto ha funzioni consultive e propositive in materia economica e di attività produttive.

Articolo 3

La commissione è composta da n. 3 membri designati dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari, scelti tra i componenti del Consiglio Comunale, di cui due in rappresentanza delle forze politiche di maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, e da n. 8 membri designati dalla Giunta Comunale sentita la Conferenza dei Capigruppo e tenuto conto delle indicazioni dei vari gruppi.

Gli otto membri designati dalla Giunta Comunale devono rappresentare l'intero territorio Comunale nelle frazioni che lo compongono, ed essere legati al mondo delle attività produttive.

Articolo 4

Tutti i membri designati per la nomina a componenti della Commissione Comunale per le Attività Produttive devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Articolo 5

Presidente della Commissione è il Sindaco pro-tempore o l'Assessore delegato, permanentemente o di volta in volta.

Articolo 6

La Giunta Comunale, ottenute le designazioni, avanzate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari entro 15 gg. dalla richiesta, procede alla nomina della Commissione.

Articolo 7

Le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della Commissione, sono affidate al dipendente comunale preposto all'Ufficio Attività Produttive.

Articolo 8

La Commissione resta in carica per il periodo pari alla durata del Consiglio Comunale. Si procede comunque al rinnovo della Commissione a seguito del rinnovo amministrativo del Comune.

Articolo 9

I membri della Commissione che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni vengono dichiarati decaduti. La Giunta Comunale provvede alla surroga seguendo i criteri e le modalità determinati al precedente art. 3.

Articolo 10

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente con avviso scritto, o altro mezzo ritenuto idoneo, da inoltrare almeno 3 gg. prima della seduta, contenente l'ordine del giorno. La

riunione può essere promossa anche con richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la Commissione per la trattazione di un argomento specifico.

In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente e dell'Assessore delegato vale doppio.

Articolo 12

Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del segretario della Commissione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 13

Gli organi deliberanti del Comune potranno adottare i provvedimenti di loro competenza in materia di economia e attività produttive in difformità ai pareri espressi dalla Commissione, ed in questo caso ha l'obbligo di motivare la decisione.